

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 13 febbraio 2018, n. 77

Indirizzi per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/2006.

Oggetto: Indirizzi per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il "*Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTI

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in particolare, la parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- la direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) ed in particolare il CAPO I "disposizioni comuni" ed il CAPO II "Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1" inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)"
- la Legge Regionale 6 ottobre 1998 n. 45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Lazio" ed in particolare l'art. 9 "Vigilanza e controllo"
- la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008 n. 239 Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98.

DATO ATTO che:

- le Autorità competenti ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 si avvalgono di ARPA per l'accertamento del rispetto delle autorizzazioni integrate ambientali
- sono autorità competenti la Regione e le Province secondo le deleghe amministrative statuite dalla Regione Lazio

CONSIDERATO INOLTRE che:

- l'art. 29 decies comma 11 bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad AIA sono definite a livello regionale in un piano di ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio e caratterizzato dai seguenti elementi:
 - a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti
 - b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezione
 - c) un registro delle installazioni coperte dal piano
 - d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie
 - e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di una autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
 - f) le disposizioni, ove previsto, riguardanti la cooperazione tra le varie autorità di ispezione

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto stabilito dall'art. 29 decies comma 11-ter del D.Lgs. 152/2006, sulla base delle procedure di cui al suddetto piano di ispezione sono definiti i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad AIA deve essere determinata sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della installazione medesima che consideri almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione
- c) l'eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell'installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al regolamento CE 1221/2009 (EMAS)

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 45/98 statuisce le attività svolte dall'ARPA

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42 Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66 "Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria" - Norme di Attuazione - Coordinamento dei termini di entrata in vigore;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 819 Adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 164 "D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 - "Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria" - Norme di Attuazione - Coordinamento dei termini di entrata in vigore;

VISTA la proposta di Deliberazione n. 787 del 30 gennaio 2018 concernente "Proposta di Deliberazione consiliare concernente: "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.", adottato con D.G.R. 819 del 28/12/2016.";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012 n. 217 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010”;

VISTA la Determinazione G12289 del 13 ottobre 2015 “Approvazione dell'inventario regionale, aggiornato al 2010, delle emissioni degli inquinanti in atmosfera, redatto ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 155/2010;

RITENUTO NECESSARIO che l'ARPA si doti di un apposito strumento, in virtù dei dati e delle conoscenze in suo possesso, per la pianificazione delle visite ispettive di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 45/98;

RITENUTO ALTRESI' che tale strumento dovrà essere realizzato da ARPA e sottoposto alla competente Direzione Politiche Ambientale e Ciclo dei Rifiuti per verificare il rispetto degli indirizzi forniti con il presente atto;

DEFINITA la necessità di un periodo transitorio di sperimentazione dello strumento realizzato da ARPA e delle modalità proposte;

DEFINITO quale tempo congruo per la sperimentazione un periodo transitorio delle modalità proposte di 1 anno al termine del quale sarà predisposto dalla Direzione, in accordo con ARPA, il programma triennale ed annuale delle verifiche sentito il Ministero;

CONSIDERATA la necessità di garantire il mantenimento di un adeguato livello di controlli nelle more dell'approvazione del piano regionale delle visite ispettive:

CONSIDERATO che successivamente saranno predisposti ulteriori indirizzi per la standardizzazione delle attività di controllo da parte di ARPA su tutte le autorizzazioni ambientali nella Regione Lazio;

RICHIAMATO l'art. 9 della L.R. 45/98 comma 2 lettera a) per il quale la Giunta regionale emana direttive per la gestione dell'ARPA al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;

RITENUTO di dover approvare per quanto sopra l'allegato contenente gli “Indirizzi per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/2006”;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione Lazio

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama, di approvare l'allegato “Indirizzi per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/2006”.

Il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione Lazio ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO

**Indirizzi per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni
soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) site nel territorio della Regione Lazio,
ai sensi dell'art. 29 decies
+ comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/2006**

Premessa:

Nel presente documento vengono descritti ed illustrati i presupposti metodologici del Piano d'Ispezione ambientale della Regione Lazio da predisporre in conformità ai requisiti di cui all'art. 29 decies, commi 11 bis e 11 ter, del D.Lgs. 152/2006 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) operanti sul territorio della Regione Lazio.

Vengono delineati gli elementi considerati nella predisposizione del Piano e le modalità di valutazione degli stessi al fine di individuare "l'indice di rischio" delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e conseguentemente definire la frequenza dei controlli. Il piano deve essere predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti
- b) identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezione
- c) registro delle installazioni coperte dal piano
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie
- f) le disposizioni, ove previsto, riguardanti la cooperazione tra le varie autorità di ispezione

La documentazione e l'algoritmo che lo rappresenta devono essere pubblicati sul sito dell'Arpa Lazio e della Regione.

a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti

L'analisi è finalizzata a valutare fattori di rischio derivanti dalla collocazione delle installazioni in aree, individuate dagli strumenti di pianificazione regionale, caratterizzate da criticità ambientali su specifiche matrici; in particolare, i parametri rappresentati dei problemi ambientali presi in considerazione dal modello sono:

- la qualità dell'aria
- la qualità delle acque superficiali
- la vulnerabilità territoriale

Qualità dell'aria

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti tesi a contrastare l'inquinamento atmosferico, il territorio regionale è suddiviso in quattro zone ai sensi della Deliberazione n. 217 del 18/05/2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010".

La nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 8, commi 2 e 5, del suddetto D. Lgs. 155/2010 per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, è la seguente:

IT1215	Agglomerato -	Zona Agglomerato di Roma
IT1211	Zona 1 -	Zona Appenninica
IT1212	Zona 2 -	Zona Valle del Sacco
IT1213	Zona 3 -	Zona Litoranea

Per quanto riguarda l'Ozono, vista la distribuzione della sua concentrazione sul territorio regionale, si è giunti all'accorpamento delle Zone Appenninica e Zona Valle del Sacco in un'unica zona interna, lasciando distinti l'agglomerato dell'Area Metropolitana di Roma e la zona costiera.

In base all'area ed al Comune in cui è collocata l'installazione, il modello assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e dal numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area

Qualità delle acque superficiali

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo stato ecologico e del suo stato chimico secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla direttiva quadro delle acque 2000/60/CE. Più nello specifico lo stato ecologico è stabilito in base alla classe peggiore relativa agli elementi biologici, agli elementi chimico-fisici ed agli elementi chimici. Lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità ambientale per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità.

Ad ogni corpo idrico superficiale viene attribuito sulla base di tali parametri, un punteggio indicativo delle criticità del suo stato e lo stesso punteggio è attribuito ad ogni azienda collocata nel bacino di riferimento di quel corpo idrico superficiale.

Vulnerabilità territoriale

L'analisi della vulnerabilità territoriale ha individuato quattro elementi

- la presenza di aree naturali protette – quali zone a protezione speciale ZPS o ai sensi della direttiva uccelli 79/409/CE, i siti di importanza comunitaria SIC ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve regionali e nazionali
- la densità di popolazione
- la vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli
- la presenza di contaminanti (art. 248 e 252 del D.Lgs. 152/2006)

Ad ogni zona in base alla presenza dei suddetti elementi deve essere assegnato un punteggio indicativo del livello di criticità che viene poi attribuito all'azienda che ricade nella zona

b) Identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezione

Il piano di ispezione identifica le aree del territorio della Regione Lazio in cui sono localizzate le installazioni oggetto di ispezione, servendosi dell'elenco delle installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale operanti nella Regione Lazio

L'analisi è volta ad individuare l'elenco delle installazioni AIA e la loro distribuzione geografica sul territorio regionale al fine di una più efficiente distribuzione delle risorse sul territorio, nonché al fine dell'individuazione di eventuali cluster o aree ad elevata densità di installazioni valutabili nell'ambito di aggiornamento del piano

c) Registro delle installazioni coperte dal piano

IL registro delle installazioni coperte dal piano individua il “campo di applicazione” del modello e coincide ad oggi con l’elenco delle aziende collocate nella Regione Lazio e in possesso di AIA (individuate pertanto nell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)

Tale elenco sarà aggiornato dall’ARPA in base alle comunicazioni che perverranno da parte dell’Autorità competente

d) Procedure per la elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie

L’ARPA Lazio dovrà dotarsi di idoneo strumento (software) per la elaborazione delle visite ispettive che tenga conto dei principi ed indirizzi di cui al punto 1), per la programmazione dei controlli in accordo con la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ovvero con la competente struttura Regionale.

La Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, verificata la congruenza dello strumento che sarà predisposto da ARPA con i principi dettati nel presente atto, dovrà predisporre in accordo con ARPA il programma triennale ed annuale delle verifiche; per l’anno 2018 lo stesso sarà realizzato in via sperimentale.

Il metodo dovrà essere basato sull’identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda sui seguenti parametri

- rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e rischio reale
- insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio

Le variabili che sono da prendere in considerazione per quanto sopra sono:

- la variabile rappresentativa dell’impatto potenziale associato alla categoria IPPC e quindi caratteristici dell’attività svolta
- quattro variabili rappresentative dell’impatto reale:
 - o emissioni in atmosfera
 - o emissioni in acqua
 - o presenza rifiuti in uscita
 - o utilizzo rifiuti in ingresso

Alle variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell’aria e delle acque superficiali in base al comune di ubicazione dell’installazione

Successivamente alle variabili che rappresentano l’impatto reale vengono sommati i termini che rappresentano le performance aziendali sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie)

- quattro variabili rappresentative della vulnerabilità del territorio:
 - o presenza di aree protette,
 - o densità di popolazione,
 - o vulnerabilità del suolo,
 - o presenza di siti contaminati,
 - o qualità delle acque sotterranee, sulla base delle quali viene attribuito un indice di rischio legato alla collocazione dell’installazione in aree sensibili

Arpa dovrà predisporre un opportuno algoritmo di calcolo che attraverso i parametri, integrati ad elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle modalità gestionali, vengono comminati per determinare un indice di rischio dell'azienda.

Mediante questa tecnica ogni azienda è caratterizzata quindi da un proprio indice di rischio compreso tra 1 (indice basso) e 10 (rischio alto). La graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposto quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa e concordato con la competente Direzione Regionale secondo Piani triennali e piani annuali.

Le aziende dovranno essere informate della programmazione.

Al termine di ogni ciclo di programmazione gli indici di rischio delle installazioni sono rivalutati tenendo conto delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenuto

e) Procedure per le ispezioni straordinarie

L'ispezione straordinaria è disposta dall'autorità competente o su indicazione di Arpa Lazio che ne informa l'autorità competente in caso di

- segnalazioni documentate di incidenti o problemi ambientali
- supervisione di alcune attività di auto controllo delle aziende
- verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito di controllo ordinario.

L'ispezione straordinaria, stante le sue caratteristiche, di norma non prevede la comunicazione di avvio della visita ispettiva

f) Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità di ispezione

Nell'ottica della standardizzazione delle attività di controllo e della semplificazione le competenti Direzioni regionali (politiche ambientali e agricoltura) dovranno definire le modalità di integrazione tra le attività di controllo poste in essere per l'attuazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE c.d. direttiva nitrati e quelle in carico ad ARPA per la verifica delle aziende agricole in AIA.

Tali modalità dovranno essere riferite in particolare:

- alla formazione del personale ARPA dedicato alle attività di controllo AIA in agricoltura;
- alla disponibilità degli esiti delle attività realizzate nell'ambito del controllo dell'attuazione della direttiva nitrati.